

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1154-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE DONAT-CATTIN)

Comunicata alla Presidenza il 22 marzo 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984

presentato dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

di concerto col Ministro del Tesoro

(V. Stampato Camera n. 2260)

approvato dalle Commissioni permanenti riunite V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) e XII (Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 febbraio 1985

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Il disegno di legge presentato alla Camera il 13 novembre 1984 dal ministro del bilancio e della programmazione economica Romita, di concerto col ministro del tesoro Gorla, col titolo: « Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984 » è giunto al Senato con notevoli modificazioni.

Rispetto alle indicazioni originarie del disegno di legge, che deve stabilire le destinazioni di stanziamenti per un importo di 1.684,5 miliardi di lire, le variazioni apportate dalla Camera sono le seguenti:

Riduzioni:

Fondo dotazione Enel: da 500 a 450 miliardi;

per finalità di cui all'articolo 1 della legge n. 196 del 1983: da 150 a 100 miliardi.

Aumenti:

ristrutturazione apparato distributivo commercio: da 50 a 80 miliardi;

incremento Fondo rotativo innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46: da 350 a 366,5 miliardi;

incremento Fondo speciale per la ricerca applicata: da 350 a 370 miliardi.

Soppressioni:

sperquazione produzione saccarifera (cassa conguaglio): 40 miliardi;

interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili: 214 miliardi.

Destinazioni aggiunte:

Artigiancassa (fondo contributi interessi): 40 miliardi;

legge n. 308 del 1982: 50 miliardi;

fondo GEPI: 48 miliardi;

IRI per il Mezzogiorno: 35 miliardi;

ENI per il Mezzogiorno: 35 miliardi;

ricerca Mezzogiorno: 55 miliardi;

Ente miniere siciliano: per l'Italkali: 15 miliardi.

È inoltre autorizzata la spesa di 30 miliardi, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985 alla voce « Servizio nazionale dell'impiego », per la realizzazione di agenzie del lavoro sperimentali.

2. I cambiamenti intervenuti parlano con sufficiente latitudine della opinabilità dei criteri adottati sia in sede governativa, sia in sede parlamentare per le scelte compiute.

Il FIO dovrebbe essere, a partire dal bilancio per il 1982, lo strumento per gli investimenti pubblici da realizzare direttamente dallo Stato o col contributo dello Stato, i quali siano diretti ad obiettivi produttivistici e occupazionali, così definiti, nell'ordine, dal ministro del bilancio Giorgio La Malfa al momento del preannuncio, in sede di esposizione economico-finanziaria (ottobre 1981), del provvedimento che istituiva il Fondo stesso:

riequilibrio della bilancia dei pagamenti;

sviluppo dell'occupazione e del Mezzogiorno;

risanamento produttivo dei punti di crisi;

adeguamento tecnologico tanto del settore industriale, quanto di quello agricolo.

Il Fondo — sempre secondo le enunciazioni iniziali — doveva essere utilizzato per finanziare interventi di medio periodo o immediati, atti a contrastare le tendenze recessive dell'economia e a sostenere la politica di contenimento del disavanzo pubblico allargato.

Il FIO era considerato come uno strumento, anzi, come lo strumento fondamentale, per quella che fu definita la programmazione per progetti, che avrebbe dovuto sostituire il vuoto del periodo precedente e le idee di programmazione generale tentate negli anni 1950 e 1960.

Anche la programmazione per progetti richiede — quando abbiano la dignità di progetti — il riferimento ad un piano di medio termine.

Il piano a medio termine oggi è assente.

3. Il relatore ha tentato l'esercizio di inquadrare il provvedimento all'esame in criteri di intervento propulsivo « per progetti », applicandosi tanto alla tabella governativa, quanto a quella definita dalla Camera dei deputati, ed ha ricavato, sì, l'esistenza, per un numero limitato di voci, di taluni criteri, ma difficilmente inquadrabili in « progetti » e tanto meno riferibili ad una linea programmata generale.

Esistono la volontà di capitalizzare l'Enel e la determinazione di incrementare la ricerca applicata, con una destinazione particolare al Mezzogiorno (Camera) e di finanziare ulteriormente il Fondo per l'innovazione tecnologica della legge n. 46 (una legge di difficile controllo nell'applicazione, che può superare lo steccato dell'efficienza per entrare nei recinti proibiti dell'assistenzialismo, magari a beneficio di chi si straccia le vesti a sentirlo nominare); c'era l'intenzione del Governo di mettere qualche riparo a un settore in crisi, quello saccarifero, ma la Camera non l'ha recepita; si incrementa ulteriormente il fondo GEPI (Camera) e, di qui in giù, si allineano interventi a pioggia: un po' agli artigiani, un po' ai commercianti, qualche cifra a ENI e IRI per interventi nel Sud, e via distribuendo.

Sembra opportuno — per una valutazione del suo indirizzo politico-economico — esaminare anche gli altri provvedimenti di utilizzo delle disponibilità FIO per il 1984, dacchè con la deliberazione del CIPE del febbraio 1985 si è finalmente concluso — salvo l'approvazione del disegno di legge in esame — il ciclo delle decisioni relative.

La dotazione 1984 (legge n. 730 del 27 dicembre 1983) è stata la più cospicua, in apparenza, ai fini delle disponibilità del FIO, per un totale di 11 mila miliardi di lire (compresi 1.200 miliardi di mutui BEI); ma in realtà, 5 mila miliardi sono stati destinati (legge n. 22 del 1984) ai fondi di dotazione delle partecipazioni statali (3.365 IRI; 1.071 ENI; 270 EFIM; 24 Ente cinema). Tali finanziamenti, forse, ancor meno di quelli all'Enel — in quanto è dubbio che l'Ente li abbia finalizzati a iniziative specifiche per le quali lo stesso Ente non abbia l'obbligo statutario di provvedere col suo bilancio — dovevano essere accollati al FIO, a sommosso parere del relatore, poichè si tratta non di soluzione di punti rilevanti di crisi, ma di soccorso finanziario, senza possibilità da parte del FIO di valutarne gli effetti. Si deve aggiungere che le disponibilità patrimoniali dell'ENI, in particolare, sono tali da rendere il finanziamento FIO un apporto sostitutivo.

La normalizzazione della finanza delle partecipazioni statali è senza dubbio mezzo indispensabile (e troppo ritardato) per restituire all'iniziativa produttiva pubblica le sue funzioni, precisate e selezionate in termini di efficienza, perchè quel sistema non ritardi, ma promuova lo sviluppo. La strada del FIO, però, è sbagliata, rispetto agli scopi assegnati al Fondo. È poi una pratica acritica e incompleta, non inserendosi in un verificato e attendibile quadro di normalizzazione a breve-medio termine.

Dopo aver dedotto le coperture parziali dei « passivi » delle Partecipazioni statali, rimangono, nel FIO 1984, 6.000 miliardi, 1.800 dei quali iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica all'articolo 37 della legge finanziaria, insieme con l'autorizzazione a contrarre mutui con la BEI per 1.200 miliardi.

Gli altri 3 mila miliardi di lire, stanziati nel fondo speciale di parte capitale della legge finanziaria, sono stati utilizzati per 1.315,5 miliardi mediante provvedimenti legislativi o mediante prenotazioni per disegni di legge.

Della somma già utilizzata, un blocco di 430 miliardi finanzia l'avviamento delle leggi per l'armamento e la cantieristica, per le quali non esisteva una specifica disponibilità di bilancio; 194 miliardi sono destinati a interventi per l'agricoltura con difficoltà a ordinarli in progetti, e quindi erogati essenzialmente per contribuire a raggiungere il minimale di 300 miliardi prescritto da una delle continuamente variate deliberazioni del CIPE. Alla GEPI, per le sue finalità di intervento in punti di crisi, sono andati 180 miliardi con la legge n. 714 del 1984, più un'altra quota di qualche decina sulla legge n. 193 del 1984; il resto (circa 500 miliardi) a pioggia.

I restanti 1.684,5 miliardi sono oggetto di questo disegno di legge.

Finanziamenti per 2.905 miliardi, sui 3 mila, stanziati ex articolo 37 della legge finanziaria, deliberati dal CIPE a febbraio, concentrano circa 400 miliardi (disperdendoli però in sette sedi diverse) sul sistema portuale e altrettanti sul potenziamento delle irradiazioni ferroviarie dalla stazione centrale di Milano e per la ricostruzione di tratti di linea da Roma a Ostia e a Macerese. La Commissione, a maggioranza, ha lamentato il mancato finanziamento degli interventi organici diretti al disinquinamento dell'alto Adriatico (conosciuto per la polemica sulle « alghe rosse »), per il quale occorrerebbero intanto più di mille miliardi.

Ha trovato invece finanziamenti per 170 miliardi il sistema della protezione civile per fornitura di aerei G. 222 in configurazione antincendi e per adeguamento della capacità di intervento elicotteristico. Gli altri 1.900 miliardi sono distribuiti a pioggia. Singolare risulta lo stanziamento per cinque impianti di smaltimento rifiuti in Calabria, uno dei quali risulterebbe già edificato, mentre le altre proposte della Regione (meno due per 32 miliardi) sono state scartate dal Nucleo di valutazione, quasi sempre con la motivazione di imperfezioni nella documentazione.

Gli stanziamenti ex articolo 37 sono stati estratti da richieste di finanziamento pervenute al Ministero del bilancio e della pro-

grammazione economica per il 1984 in numero di 414 per un costo previsto di 18.701 miliardi e 727 milioni (156 per 10.303 miliardi e 330 milioni da amministrazioni centrali e 258 per 8.398 miliardi e 701 milioni dalle Regioni).

Il Nucleo di valutazione, ricostituito dopo le note vicende che hanno rarefatto per lunghi mesi l'azione del Ministero, ha ritenuto eleggibili 124 domande per un costo di 7.624 miliardi e 199 milioni e per una richiesta di finanziamento di 6.108 miliardi e 908 milioni.

4. Numerosi rilievi sono stati avanzati sulle risultanze del lavoro condotto dal Nucleo di valutazione, in base alle indicazioni sommarie fornite alla Commissione quali motivazioni delle esclusioni compiute. È parso che, al di là delle ragioni tecnico-economiche, in molti casi si sia profittato di imperfezioni formali delle richieste per sfoltire il mucchio, ciò che sarebbe in contraddizione con l'asserito costante contatto tra il Nucleo di valutazione e le amministrazioni regionali in particolare. Secondo le dichiarazioni del Ministro del bilancio e della programmazione, il CIPE in febbraio ha scelto oltre il 90 per cento (in valore) degli interventi eletti dal Nucleo di valutazione; meno del 10 per cento sarebbero gli interventi scelti con altri criteri, non noti.

L'andamento delle cose non è però da attribuirsi tutto o prevalentemente alla crisi intercorsa nel 1984 sulle funzioni del Nucleo di valutazione.

Il Nucleo, in verità, ha modificato i criteri di selezione in ciascuno dei tre anni 1982, 1983 e 1984.

Nel 1982 i criteri erano: validità giuridico-amministrativa; efficienza; fattibilità. I progetti selezionati erano quelli inseriti in almeno due delle graduatorie. Non esiste traccia di accertamento sulle informazioni fornite e di correlazione con la politica di medio termine.

Nel 1983, si utilizzarono il « manuale di valutazione » e il modello di equilibrio economico generale, tentando di definire i progetti su un periodo triennale. Le istruttorie furono ripartite in sei fasi, due per l'ammis-

sibilità giuridico-amministrativa, due per la validità rispetto all'analisi economica e finanziaria e due sul merito: si conclude col fallimento del piano di programmazione triennale.

Nel 1984 i criteri adottati dovrebbero essere stati: l'analisi dei costi e benefici, secondo valutazioni proprie del Nucleo; l'impatto su occupazione e reddito; il contributo agli obiettivi a medio termine (inesistenti); la capacità di attuare finanziamenti su altre fonti; TIR (tasso interno di rendimento dell'investimento) e VAN (valore attuale netto) calcolati a tasso di attualizzazione del 10 per cento. Esistono intere categorie alle quali è difficilmente applicabile un unico metro costi-benefici (per esempio, la ricerca) e sono immaginabili i problemi di verifica dei progetti, disparati, in grande numero e in breve tempo (i progetti presentati sono stati 145 per il 1982, 317 per il 1983 e — come già annotato — 414 nel 1984).

Il Nucleo di valutazione, in ogni caso, ha avuto il compito di esercitare le sue analisi su una quota piuttosto modesta della dotazione FIO. La dotazione FIO (compresi i mutui BEI) è stata nei tre esercizi, dal 1982 al 1984, di 25.820 miliardi di lire (6.000 nel 1982; 7.820, più 1.000 BEI, nel 1983; 9.700, più 1.300 BEI, nel 1984). Le quote analizzabili dal FIO sono state complessivamente di 5.170 miliardi (870 nel 1982; 1.300 nel 1983; 3.000 nel 1984): il 25 per cento.

5. Il passaggio da un momento di presenza, pur modesta, di criteri di programmazione fino al momento attuale, di una loro assoluta mancanza, è documentabile attraverso l'analisi comparata delle erogazioni FIO 1982 e 1983 con quelle 1984.

Ma non si riesce inoltre a cogliere alcuna consistente logica, nè tanto meno filosofia di programmazione di breve o lungo termine neppure dall'insieme degli interventi finanziati nei tre anni consecutivi, mentre, secondo le indicazioni date quando fu istituito il Fondo, il complesso dei suoi investimenti doveva essere destinato a supporto dell'attività di programmazione per progetti: di progetti di « investimenti pubbli-

ci riferiti agli obiettivi programmatici generali ».

Gli « obiettivi programmatici generali », e, in specie, obiettivi raccordabili al metodo della programmazione per progetti, salvo alcuni criteri generici di relazioni ministeriali, mancano; e oggi manca perfino, come già abbiamo rilevato, quel piano a medio termine del quale il FIO avrebbe dovuto essere supporto. Abbiamo dunque un corpo senza testa.

Secondo rilievo: come abbiamo verificato, gli strumenti di analisi con nuovi metodi (Nucleo di valutazione) sono stati adoperati nei tre anni soltanto per le richieste di interventi infrastrutturali, cioè per una parte minoritaria degli stanziamenti. Per gli altri interventi non è riconoscibile alcuna fase di analisi.

Un terzo rilievo: in mancanza del piano a medio termine, poteva essere cercato un collegamento funzionale con altri interventi pubblici, ad esempio quelli previsti dagli strumenti per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Ma non si intravede alcun collegamento, così come mancano quasi del tutto i raccordi con la programmazione regionale, con l'attenuante che molte Regioni non sono dotate di programma.

In quarto luogo: la deformazione parlamentaristica del sostegno privilegiato di interessi e di vanità locali si è estesa anche in sede di Governo, per quel che si deduce dalle vicende che hanno caratterizzato la deliberazione CIPE di febbraio per gli stanziamenti *ex* articolo 37.

6. Una tale situazione deve essere radicalmente cambiata. Perchè ciò avvenga è necessario un accordo politico di impostazione strategica, che può scaturire da una stabile maggioranza animata da valori e indirizzata verso obiettivi chiari, capace di confrontarsi con l'opposizione e di assumerne le indicazioni valide.

Occorre prima di tutto rivalutare la politica di programmazione adottando, nei fatti e con organicità, i criteri, i metodi e i mezzi di quella programmazione decentrata per progetti, da riferire sempre al qua-

dro generale di indirizzi specifici, che fu avviata e poi lasciata estinguere.

Quel tipo di programmazione doveva condurre a una più rigorosa valutazione degli investimenti pubblici e all'introduzione graduale nell'Amministrazione centrale e locale di tecniche manageriali di gestione della spesa. Essa avrebbe dovuto obbligare i progetti programmati ad essere da un lato l'asse portante della spesa pubblica in conto capitale e, da un altro lato, l'integrazione di essa nei meccanismi di mercato, che ne verrebbero in qualche misura orientati.

Il metodo, che parte dall'analisi microeconomica — ma la deve finalizzare —, risolverebbe in parte la crisi di sovraccarico dell'Amministrazione, ripartendo su una molteplicità di enti l'onere di contribuire ad attuare programmi e a collaborare nel determinare in concreto gli obiettivi di medio termine, con aderenza alle necessità del territorio. Il « progetto » e l'insieme coordinato di « progetti » devono diventare dunque strumento di intervento pubblico nell'economia di mercato, dando possibilità di efficacia al piano di medio termine, una efficacia basata su interventi reali e dotati di un grado adeguato di coerenza interna.

Per quella via il piano a medio termine può diventare realistico, tenere conto dei diversi gradi di capacità degli enti di spesa e, in rapporto con i diversi livelli locali di sviluppo, esercitare, o meglio, far esercitare, supplenze anche al di là dell'area degli interventi straordinari nel Mezzogiorno: cioè, nel complesso, generare una politica di interventi rivolti ad aspetti nodali per lo sviluppo di settori o di aree funzionali.

Per camminare su questa strada occorre un riordinamento del Nucleo di valutazione e soprattutto un riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione. È certo che il fallimento del tentativo di programmazione triennale del FIO nel 1983 ha accentuato i problemi di applicabilità della programmazione decentrata, invalidando parzialmente criteri e metodi di scelta; è certo che è mancato il riscontro col Ministero del tesoro e in ispecie con la Ragioneria dello Stato; ed è pur certo che il

Nucleo si è finalizzato di fatto ad un solo « sportello » quello dei progetti immediatamente eseguibili.

Su quello stesso terreno dei progetti immediatamente eseguibili si pongono molti interrogativi: è valido usare gli stessi criteri per progetti estremamente diversi come lo sono tra di loro ad esempio restauro di castelli e « bretelle » ferroviarie? È giusto apprezzare su base annuale con proiezione pluriennale? Si possono considerare sullo stesso piano progetti di amministrazioni centrali e progetti di amministrazioni regionali?

Di più grande entità sono due altre questioni: come inserire nel controllo di valutazione del Nucleo i programmi delle Partecipazioni statali; come collegare l'attività di programmazione del Nucleo con quelle analoghe delle altre amministrazioni?

Le analisi del Nucleo finora sono state soltanto cartacce, con impossibilità di accertare anche le sole informazioni, mentre mancano un approccio sistematico alla supervisione dei progetti e qualsiasi meccanismo istituzionale di collegamento con l'istituto gruppo di esperti, per una utilizzazione combinata. È mancato in sostanza l'inserimento dei nuovi strumenti nella programmazione più ampia, a medio termine, e nello stesso piano a medio termine 1981-1983 e nel successivo aggiornamento; sono mancati i presupposti per applicare l'analisi costi-benefici e la programmazione per progetti.

7. Ecco per quali vie, al di là del Nucleo di valutazione, si coinvolge in una necessità urgente di riesame e di ristrutturazione l'intero Ministero del bilancio e della programmazione.

Tardare significa far venire meno uno degli strumenti necessari per la normalizzazione dell'economia italiana, bloccata da un lato dalla rigidità e dalla esorbitanza della spesa pubblica e da un altro lato da una struttura di produzione, la quale, oltre che essere squilibrata sul territorio per le forti differenze dell'*habitat* (capacità di accoglimento dell'iniziativa produttiva), sottocapitalizzata e mediamente di modesta qua-

lificazione tecnologica, determina, per una serie complessa di fattori, un limite finora invalicabile per i conti con l'estero e quindi per lo sviluppo: problema da aggredire senza rinvii poichè l'occupazione è funzionale al tasso di crescita del reddito.

8. Il disegno di legge, pur frutto del processo e della situazione descritta, ormai non può che essere approvato essendo già ritardati di quasi un anno — secondo la procedura stabilita dall'articolo 21 della legge di bilancio per il 1983 — gli investimenti che esso, divenendo legge, renderebbe esecutivi.

Il parere della Commissione industria (senatore Aliverti) coincide, nella sua parte sostanziale, con quello qui espresso, che rispecchia opinioni largamente emerse nel dibattito in Commissione bilancio e programmazione.

Non sembra invece condivisibile quella parte del parere che vede un privilegio al Mezzogiorno. Gli investimenti al Sud sono in riduzione dal 1976. La riduzione degli investimenti fissi lordi complessivi in Italia dal 1974 al 1983 è stata di 1.021 miliardi annui (valuta 1970): da 14.607 a 13.586 miliardi. Di quella riduzione 673 miliardi appartengono purtroppo al Sud. Più grave ancora è la situazione Sud per quanto riguarda macchine e macchinari: riduzione nazionale 978 miliardi, dei quali 784 al Sud.

La Commissione affari costituzionali (relatore il senatore Saporito) ha formulato il 7 marzo riserve in ordine alla clausola di copertura. Appare utile l'occasione per alcune puntualizzazioni.

La Commissione bilancio, attenendosi alle conclusioni dell'indagine conoscitiva sui problemi applicativi della legge 5 agosto 1978, n. 468 (vedi Doc. XXXIV, n. 5 — Senato della Repubblica — VIII Legislatura), ha sempre affermato che l'effetto di ultra validità delle coperture, previsto dall'articolo 10, sesto comma, della legge n. 468 « opera a condizione che entro l'esercizio si operi un vincolo procedurale di destinazione delle risorse, attraverso la presentazione al Parlamento dei rispettivi disegni di legge che intendono utilizzare l'accantona-

mento per finalità specificate negli elenchi allegati ai fondi speciali. Ove non interven- ga questo vincolo di destinazione (cosid- detto "effetto di prenotazione" dell'accan- tonamento) con la chiusura dell'esercizio, le disponibilità si trasformano in economie de- finitive, non più utilizzabili per scopi di co- pertura » (Punto G del capitolo III, del Do- cumento).

Dopo la realizzazione del collegamento tra il Parlamento ed il Sistema informativo del- la Ragioneria generale dello Stato (R.G.S.), per non creare disallineamenti nelle logi- che con le quali scatta l'effetto di prenota- zione ai fini della individuazione degli ac- cantonamenti che « slittano » da un eserci- zio all'altro, la Commissione ha convenuto di fare riferimento non più alla presenta- zione dei disegni di legge al Parlamento, ma alla delibera da parte del Consiglio dei mi- nistri.

In ogni caso, considerando sia il momen- to della presentazione del disegno di legge in esame (13 novembre 1984 - atto Came- ra 2260), sia quello anteriore della delibe- ra del Consiglio dei Ministri, l'effetto di prenotazione si è validamente prodotto sul- l'insieme delle disponibilità residue poi ri- partite nella normativa; in coerenza, la Commissione si oppone al ripescaggio di ac- cantonamenti che, utilizzando i criteri pri- ma indicati, devono essere considerati a tut- ti gli effetti economie definitive. L'atteggia- mento di inderogabilità su questo specifi- co punto risponde ad una fondamentale esi- genza di chiarezza contabile nell'applicazio- ne dell'obbligo di copertura di cui all'ar- ticolo 81, quarto comma, della Costituzio- ne, evitando di ritornare a quelle prassi lar- gamente permissive, antecedenti alla legge n. 468 del 1978, che consideravano i ter- mini di utilizzo dei fondi speciali come una disposizione di carattere ordinatorio, di non diretta derivazione costituzionale, e quin- di sempre derogabile, seppure in modo espresso: prassi che è stata una delle cause che hanno contribuito a condurre la no- stra finanza pubblica sul sentiero della non governabilità.

Le considerazioni di merito espresse dalla Commissione affari costituzionali, che l'han-

no indotta a un parere contrario, sono analoghe, anche in questo caso, a quelle emerse nella Commissione di merito e riflesse nella relazione: concludendosi tuttavia, in senso opposto da parte del relatore, poiché la spesa prevista, ancorchè non programmata, rimane in sè positiva con un apporto non indifferente di investimenti.

Interrogativi specifici sono stati avanzati dal senatore Bollini al sistema R.G.S. in merito all'utilizzazione degli stanziamenti FIO. Il sistema ha fornito risposte, con una ricostruzione operata in ordine ai capitoli di legge richiamati dallo stesso senatore Bollini, avendo come base di riferimento il nomenclatore degli atti relativi al bilancio 1985. Si è convenuto sulla opportunità di acquisire conferme su tutte le questioni da parte delle Amministrazioni interessate.

9. L'articolo 1 del disegno di legge elenca la ripartizione dei 1.684,5 miliardi di lire, quali residue risorse del Fondo investimenti e occupazione relativo all'anno 1984. Sono già state indicate le variazioni apportate dalla Camera al testo presentato dal Governo.

L'articolo 2 autorizza la spesa di 30 miliardi per le agenzie sperimentali del lavoro. Anche questo stanziamento è richiamato in precedenza.

L'articolo 3 autorizza il CIPE a finanziare con quote non ripartite o non utilizzate opere *ex-articolo 37*, comma terzo, della legge finanziaria 1985.

L'articolo 4 stabilisce la copertura con il capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, voce « Fondo investimenti e occupazione ».

L'articolo 5 modifica all'articolo 52, sesto comma, la legge n. 526 del 1982, stabilendo che il tasso di emissione delle obbligazioni è uguale al tasso effettivo massimo stabilito di volta in volta dalla Banca d'Italia.

La misura modifica il parametro di riferimento dei rendimenti delle obbligazioni emesse, ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 526 del 1982, da Istituti di credito a medio termine (e acquistate dalla Cassa depositi e prestiti) per interventi agevolati a favore di investimenti industriali e di edilizia abitativa.

In presenza di un ancoraggio dei rendimenti ai tassi di riferimento aggiornati trimestralmente, in una situazione di tassi decrescenti si possono verificare disallineamenti.

Ancorare il costo della provvista ad un interesse effettivo massimo determinato di volta in volta dalla Banca centrale contribuisce a creare una situazione più flessibile ed aderente al mercato fra i vari tassi ai quali avvengono le operazioni.

Sulla base di tali considerazioni propongo pertanto all'Assemblea una sollecita approvazione del provvedimento in questione.

DONAT-CATTIN, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

7 marzo 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime — a maggioranza — parere contrario. Il disegno di legge, infatti, rappresenta il capovolgimento di ogni metodo programmatico e la negazione delle ragioni sottostanti all'istituzione del « Fondo ». La Commissione segnala la necessità, non prorogabile, di una revisione istituzionale che investa fondamentali strumenti di complessivo governo dell'economia.

Il senatore Saporito esprime forti riserve in ordine alla clausola di copertura (articolo 4) alla luce degli orientamenti generali fatti valere dalla 5ª Commissione permanente (sui quali egli dichiara peraltro di dissentire) e riconfermati di recente da detta Commissione, in sede di esame di emendamenti al disegno di legge n. 1151 (« Conversione in legge del decreto-legge n. 9 del 1985, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea »).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine del sostegno degli investimenti nei settori produttivi e infrastrutturali, le residue risorse del « Fondo investimenti e occupazione » relativo all'anno 1984, pari a 1.684,5 miliardi di lire, sono ripartite come segue:

a) 366,5 miliardi per l'incremento del « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica » istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

b) 370 miliardi per l'incremento del fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni;

c) 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni;

d) 450 miliardi per un'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, per le finalità di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526, da erogarsi secondo i criteri indicati nell'articolo stesso;

e) 80 miliardi per ulteriore apporto al fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517;

f) 30 miliardi da assegnare alla regione Calabria, per interventi urgenti relativi al trasferimento di centri abitati;

g) 40 miliardi per ulteriore apporto al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

h) 50 miliardi per un ulteriore apporto alle disponibilità finanziarie della legge 29 maggio 1982, n. 308, specificamente destinato: quanto a lire 10 miliardi alle finalità di cui all'articolo 11; quanto a lire 10 miliardi alle finalità di cui all'articolo 12;

quanto a lire 30 miliardi alle finalità di cui all'articolo 14 della stessa legge;

i) 48 miliardi per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI SpA. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 24 miliardi. Per la medesima finalità i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma di lire 8 miliardi ciascuno. Dell'aumento di capitale sociale predetto 30 miliardi dovranno essere destinati dalla GEPI SpA all'aumento del capitale sociale della INSAP SpA, costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 febbraio 1982, n. 25;

l) 70 miliardi da conferire per 35 miliardi all'ENI e per 35 miliardi all'IRI, in aumento dei rispettivi fondi di dotazione, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi a nuove iniziative anche in concorso con soggetti pubblici e privati nei settori dell'industria manifatturiera e del terziario avanzato da localizzare nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I fondi sono conferiti ai singoli enti sulla base dei progetti approvati dal CIPE;

m) 55 miliardi per l'avvio di centri di ricerca nel Mezzogiorno in ragione di 35 miliardi alla CIRA SpA per la realizzazione del Centro di ricerche aerospaziali, di 10 miliardi all'ENI per il Centro di ricerca sul carbone in Sardegna, di 10 miliardi all'EFIM per il Centro di ricerca sull'alluminio e sulle nuove leghe in Sardegna;

n) 15 miliardi all'ITALKALI società collegata all'Ente minerario siciliano per il finanziamento di programmi di valorizzazione delle risorse minerarie siciliane e lire 10 miliardi all'ENI da destinare al completamento dell'impianto di educazione delle acque funzionale al bacino minerario dell'Iglesiente. I relativi progetti saranno approvati dal CIPE.

Art. 2.

E autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, per l'anno 1985, per la realizzazione di agenzie del lavoro sperimentali promosse dalle Commissioni regionali dell'impiego attraverso convenzioni con il Ministero del lavoro, gli enti locali e le regioni nelle realtà territoriali caratterizzate da più elevati indici di disoccupazione e da più acuti processi di ristrutturazione.

Alla copertura dell'onere relativo all'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, alla voce « Servizio nazionale dell'impiego ».

Art. 3.

Le quote non ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) o comunque non utilizzate dalle amministrazioni beneficiarie a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e all'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, possono essere assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti rispondenti alle finalità di cui al predetto articolo 37, le cui domande vengono presentate nell'anno 1985. Si applica il comma terzo dello stesso articolo 37.

In relazione alle predette assegnazioni il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative sul conto dei residui passivi.

Art. 4.

All'onere di 1.684,5 miliardi di lire derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposita voce « Fondo investimenti e occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il sesto comma dell'articolo 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è così sostituito:

« Il tasso delle emissioni obbligazionarie è uguale al tasso effettivo massimo che di volta in volta viene determinato dalla Banca d'Italia ».

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.